

TITOLO VII

GESTIONE DELLE RISORSE

Art. 98

Norme generali di utilizzo dei Laboratori

1. I laboratori sono assegnati dal Dirigente Scolastico all'inizio di ogni anno alla responsabilità di un docente che svolge funzioni di sub-consegnatario ed ha il compito di:
 - a. compilare e aggiornare gli elenchi dei sussidi e degli apparecchi a disposizione;
 - b. predisporre i registri e curare il calendario d'accesso allo stesso;
 - c. assicurare con continuità l'efficienza dei sussidi e delle attrezzature;
 - d. proporre interventi di manutenzione, ripristino, sostituzione di attrezzature, ecc..
 - e. formulare proposte di acquisto di nuove dotazioni con motivate relazioni e preventivi di spesa.
1. Per quanto concerne le norme di utilizzo dei vari laboratori si fa riferimento ai regolamenti specifici.

Art. 99

Uso esterno della strumentazione tecnica

1. L'utilizzo esterno della strumentazione tecnica in dotazione alla scuola è autorizzato dal Dirigente Scolastico. Il responsabile provvederà:
 - a. alla consegna del materiale;
 - b. a segnalare nell'apposito registro la data della consegna e della restituzione;
 - c. alla verifica di funzionalità degli strumenti al momento della riconsegna;
 - d. a segnalare al DS eventuali danni subiti dalla strumentazione.

Art. 100

Diritto d'autore

1. Il materiale cartaceo, audiovisivo ed informatico è sottoposto alla normativa sui diritti d'autore, quindi i docenti si assumono ogni responsabilità sulla riproduzione e/o duplicazione dello stesso.